

Atto costitutivo dell'Associazione culturale "Sicilia Giappone"

Lo scopo dell'Associazione "Sicilia Giappone", fondata il 27/02/02, con sede in Palermo, Viale Campania 3, CAP 90144, le norme sull'ordinamento e l'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le modalità per la loro ammissione, nonché le norme relative agli organi dell'Associazione e al funzionamento degli stessi, sono indicate nello statuto che si allega al presente atto, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Le cariche sociali attuali sono:

Presidente: Giuseppe Spataro

Vice Presidente Onorario: Seinosuke Mitsuya

Segretario: Valerio Cosentino

Consiglieri: Yoshie Yamazaki; Chiara Tarantino; Serena Ciulla; Fabrizio Fiore

All'atto della fondazione, il patrimonio dell'Associazione è di Euro Cinquecento/00 (€500,00). Per quanto non previsto dal presente atto ed allegato statuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile. I presenti danno mandato al Presidente di adempiere a tutti gli atti formali necessari per il riconoscimento dell'associazione da parte delle autorità competenti. Palermo li 27/02/2002

ALLEGATO "A" all'atto costitutivo dell'Associazione culturale "Sicilia Giappone"

STATUTO

Art. 1

Denominazione, Sede, Durata

È costituita un'associazione culturale denominata "Sicilia Giappone" (di seguito nominata "associazione") con sede in Palermo. L'Associazione ha durata illimitata (salvo le cause di estinzione del presente statuto).

Art. 2

Scopo e finalità

L'Associazione ha quale scopo principale quello di promuovere e diffondere il patrimonio culturale, spirituale e filosofico tramandato da quelle arti che costituiscono la tradizione culturale

Giapponese. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione di tali fini , l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) progettare, allestire, organizzare e gestire attività culturali, ricreative, sportive e turistiche;

b) gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti ed attività similari; promuovere lo studio della lingua, delle arti, della letteratura, della danza e dello sport tradizionali giapponesi, attraverso l'organizzazione di corsi, lezioni, stage, mostre, conferenze, proiezioni, spettacoli, concorsi culturali, creazione e gestione di biblioteche, videoteche e centri multimediali;

c) editoria, redazione, stampa e distribuzione di idonee e qualificate pubblicazioni periodiche e/o monografie;

d) editoria, redazione e distribuzione di apposito materiale audiovisivo e multimediale;

e) ospitare e/o promuovere scambi culturali, gruppi di studio, viaggi;

f) ogni altra attività riconosciuta idonea dall'Assemblea dei soci per il perseguimento delle finalità sociali.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare e/o convenzionarsi con qualsiasi Ente pubblico e/o privato, locale, nazionale od internazionale, nonché collaborare con singoli, organismi, movimenti ed associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. L'associazione potrà inoltre realizzare appositi progetti di cooperazione culturale, economica e sociale da sottoporre alle istituzioni di ogni livello.

Art. 4

Soci

Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi e di ogni nazionalità. Possono affiliarsi gli Enti il cui scopo sia affine a quello dell'Associazione. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione ha soltanto soci ordinari. Sono soci ordinari quelli che hanno costituito l'Associazione e tutti quelli che saranno ammessi a seguito di domanda di ammissione e che versino la quota associativa; possono entrare a far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani, e non, che possano contribuire con la loro attività al raggiungimento degli scopi sociali e tutti coloro (Enti, persone fisiche e giuridiche) che cooperano in qualsiasi modo allo

sviluppo dell'Associazione ed al raggiungimento dei propri fini.

I soci hanno tutti gli stessi doveri e gli stessi diritti, e la loro partecipazione all'Associazione non è soggetta ad alcuna limitazione di tipo temporale. La quota, o il contributo associativo, è intrasmissibile. I soci hanno diritto a partecipare alla vita sociale, osservando il presente statuto e tutti i regolamenti e disposizioni che il Consiglio Direttivo, dietro delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, riterrà opportuno emanare. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni. L'associazione decorre dal momento di accettazione della stessa da parte del Consiglio direttivo che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. La mancata pronuncia comporta l'accettazione della domanda di adesione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti:

*a) al pagamento della quota prevista per la tessera sociale;
b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie.*

Gli associati sono espulsi o radiati e da ritenersi lecitamente dimissionari per i seguenti motivi:

*a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
b) quando si rendano morosi nel pagamento della/e quota previste senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali, materiali e d'immagine all'Associazione.*

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione. La domanda sarà esaminata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei dei Soci;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente;**
- **il Vicepresidente;**
- **il Segretario.**

Ogni carica è elettiva e gratuita.

Art. 6

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è il massimo organismo statutario e può essere ordinaria e straordinaria. E' convocata dal Presidente dell'Associazione e l'avviso della convocazione può anche essere reso noto ai soci tramite affissione presso la sede sociale dell'associazione; l'avviso deve in ogni modo indicare: il giorno, l'ora e il luogo della riunione, l'ordine del giorno, nonché il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno per la votazione di cui alla lettera b) successiva ed in via straordinaria ogni volta che lo decida il Consiglio direttivo e ogni qual volta venga avanzata formale richiesta scritta da almeno un quinto dei soci.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere i componenti del Consiglio direttivo;*
- b) approvare i rendiconti preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo;*
- c) approvare le linee di indirizzo generali dell'attività dell'associazione*
- d) deliberare lo scioglimento dell'associazione;*
- e) approvare eventuali forme di federazione e/o adesione permanente a strutture di carattere locale, nazionale e internazionale;*
- f) approvare eventuali modifiche al presente statuto.*

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci ed in seconda qualsiasi sia il numero di soci presenti, ad eccezione delle assemblee in cui sia posto all'ordine del giorno lo scioglimento e/o la modifica statutaria, per le quali è necessaria comunque la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Non sono possibili la delega o altre forme di rappresentanza dei soci assenti. L'assemblea delibera normalmente a scrutinio palese e maggioranza semplice dei presenti. Ogni votazione su persone avviene a scrutinio segreto.

Nelle votazioni di persone, a parità di voti risulta eletto il socio più anziano per iscrizione. Per le votazioni di cui alla lettera d) è necessaria la maggioranza degli aventi diritto; per le votazioni di cui alla lettera f) è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Di ogni riunione è redatto, a cura del Segretario dell'Associazione, un processo verbale.

Art. 7

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri eletti fra i soci.

Il Consiglio dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, e fissa gli incarichi con le relative responsabilità degli eventuali Consiglieri, in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. Il Consiglio è regolarmente costituito con la maggioranza semplice dei suoi componenti. Ogni votazione si svolge di norma a scrutinio palese e maggioranza semplice. Ogni votazione su persone avviene a scrutinio segreto. A parità di voti nello scrutinio palese il voto del Presidente vale doppio. Per l'elezione di persone, a parità di voti risulta eletto il socio più anziano per iscrizione. In assenza del Presidente dovrà presiedere il Consiglio il Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura del Segretario, un processo verbale. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) la redazione dei programmi delle attività secondo quanto deliberato dall'Assemblea;*
- b) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;*
- c) la redazione dei rendiconti preventivo e consuntivo;*
- d) la deliberazione in merito all'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.*

Art. 8

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Può riscuotere pagamenti e sottoscrivere contratti ed obbligazioni per conto dell'associazione, purché questi siano preceduti da formale delibera del Consiglio direttivo. Qualsiasi obbligazione contratta presso terzi da altro associato, in nome dell'Associazione, è da ritenersi arbitraria e non impegna l'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ogni suo potere è demandato al Vice Presidente. Il Presidente ha il potere di firma sui conti correnti e a deposito di cui è titolare l'associazione.

Art. 9

Segretario

Il Segretario ha il compito di:

- a) redigere e tenere in appositi libri, i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;*
- b) tenere il libro cassa;*
- c) tenere il libro soci.*

Art. 10

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative che saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;*
- b) l'eventuale patrimonio mobiliare e/o immobiliare di proprietà dell'Associazione;*
- c) contributi, sovvenzioni, erogazioni e lasciti diversi, da parte di persone fisiche, da parte di Enti sia pubblici sia privati;*
- d) eventuali fondi di riserva;*
- e) eventuali versamenti volontari di soci o terzi;*
- f) ricavi delle iniziative sociali;*
- g) donazioni, dotazioni, elargizioni e somme ricevute a qualsiasi titolo.*

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote sociali e le eventuali somme versate non sono restituibili in nessun caso.

Art. 11

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio direttivo provvederà a compilare il rendiconto finanziario e economico, accompagnandolo da una relazione. Tale rendiconto dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci

Art. 12

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aventi diritto, si provvede alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i relativi poteri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

Art. 13

Delega al Presidente

Il Presidente dell'associazione è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni modifica di ordine meramente formale che si rendesse necessaria per l'adeguamento alla normativa vigente o a nuova normativa in materia di associazionismo nonché per il riconoscimento dell'associazione da parte degli organismi competenti. Il Presidente è autorizzato all'accensione di un conto corrente bancario da utilizzare per le finalità sociali.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di associazionismo.